

Art. 21

*Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi*

- 4 Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'articolo 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'articolo 15, comma 7 e all'articolo 16, comma 6 e comma 9.